

## Determinazione del Dirigente della Direzione Territorio e Trasporti

Prot. n. 53 - 2364 / 2019

**OGGETTO: COMUNE DI ANDEZENO - VARIANTE PARZIALE N. 8 AL P.R.G.C. -  
D.C.C. N. 5/2019 DEL 11/02/2019 - OSSERVAZIONI.**

### Il Dirigente della Direzione Territorio e Trasporti

**visto** il Progetto Preliminare della Variante Parziale n. 8/2018 al P.R.G.C., adottato dal Comune di Andezeno, con deliberazione del C.C. n. 5/2019 del 11/02/2019, ai sensi dell'art. 17, comma 7 L.R. n. 56/1977, per la sua valutazione rispetto alle previsioni contenute nel Piano Territoriale di Coordinamento (P.T.C.) e trasmesso alla Città Metropolitana di Torino in data 13/02/2019 con nota prot. n. 821/2019 (pervenuto in data 15/02/2019, di cui al ns. prot. 15203/2019 del 18/02/2019); (*pratica n. VP\_005\_2019*);

**preso atto** delle motivazioni che hanno indotto l'Amministrazione Comunale a modificare il P.R.G.C. vigente, così come emergono dalla deliberazione C.C. n. 5/2019 del 11/02/2019 di adozione della Variante parziale in questione;

**rilevato** che, nello specifico, il Progetto Preliminare della Variante Parziale, adottato con la deliberazione testé citata e con i relativi allegati tecnici, è finalizzato ad apportare le seguenti variazioni al P.R.G.C. vigente:

#### Ridefinizione dell'area artigianale "Da" e della relativa area per servizi "dm10"

- estensione dell'area artigianale "Da" in luogo dell'area a Servizi "dm10" e ri-localizzazione dell'ambito a Servizi "dm10" nella nuova zonizzazione "dm13", incrementata di 349 mq, rispetto all'ambito di decollo "dm10";
- nella scheda normativa dell'area "Da" allegata alle N.d.A. introduzione di alcuni disposti in ordine alla sostenibilità ambientale (circa il "*contenimento dei valori di impermeabilizzazione dei suoli*", "*gestione delle acque meteoriche*", "*contenimento dei livelli di inquinamento luminoso*", "*mitigazione paesaggistico-ambientale*" già prescritti dall'Organo Tecnico Comunale in materia di V.A.S. come da verbale prot. 398/2018 del 22/01/2018);
- modifica normativa con inserimento di precisazione della definizione di cui alla lett. N) dell'art. 6 delle NdA, finalizzata ad escludere dal computo della superficie coperta i tendoni retrattili a soffietto realizzabili per la copertura occasionale delle aree cortilizie nelle pertinenze delle attività produttive.

#### Recepimento della Programmazione Commerciale Comunale

- adozione di nuova tavola E *“Progetto. Zone di insediamento commerciale”* contenente la perimetrazione dell’Addensamento Storico Rilevante A1 sovrapposta alla zonizzazione urbanistica del Piano Regolatore e relativa modifica all’art. 02 (*Elaborati*) delle N.d.A.;
- modifica normativa dell’art. 08 (*Disciplina della destinazione d’uso di progetto residenziale - aree di tipo A, B, C*) e dell’art. 09 (*Disciplina della destinazione d’uso di progetto industriale e/o artigianale e artigianale - aree di tipo D*) e introduzione di un nuovo TITOLO QUINTO *“Disposizioni in materia di commercio”*, suddiviso in CAPITOLO NONO (*“Commercio al dettaglio in sede fissa”*) e CAPITOLO DECIMO (*“Attività di somministrazione di alimenti e bevande”*), operando contestualmente *un generale coordinamento normativo riferito alle definizioni in materia di commercio e pubblici esercizi, al fine di adeguare la terminologia delle NdA ai disposti legislativi di più recente emanazione...*;

**preso atto che:**

- il PRGC del Comune di Andezeno è adeguato al P.A.I. (Piano per l’Assetto Idrogeologico);
- ai sensi dell’art. 3 bis della L.R. 56/1977 e s.m.i., del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. e della D.G.R. n. 12-831/2008 del 09/06/2008 come integrata e sostituita nella definizione dell’iter procedurale dall’allegato 1 della D.G.R. n. 25-2977 del 29/02/2016, la Variante n. 8 al PRGC in oggetto è stata sottoposta a preventiva Verifica di assoggettabilità alla V.A.S. e trasmessa ai Soggetti con competenza ambientale (SCA);
- il Servizio Tutela e Valutazioni Ambientali della Città Metropolitana, in qualità di Soggetto con Competenze Ambientali (SCA), non ha ritenuto di esprimere alcun parere;
- l’Organo Tecnico Comunale, considerato che i Soggetti con Competenze Ambientali non risultano essersi espressi entro il termine previsto, ha emesso in data 22/01/2019 con proprio verbale di deliberazione n. 1 (prot. 398/2019 del 22/01/2019) parere di non assoggettabilità alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica della Variante parziale n. 8 al P.R.G.C.;

**dato atto** che la Città Metropolitana di Torino:

- può esprimere osservazioni e proposte sui contenuti della Variante medesima, ai sensi del dell’art. 17 comma 7 della L. R. n. 56/77, così come modificato dalla L.R. n. 3 del 25/03/2013, in quanto soggetto portatore di interessi diffusi;
- svolge, ai sensi dell’art. 20 del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, compiti di coordinamento dell’attività urbanistica dei Comuni e pertanto risulta legittimata alla presentazione di osservazioni e proposte;

**vista** la Legge 7 aprile 2014 n. 56 recante *“Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni dei Comuni”*, così come modificata dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114, di conversione del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90;

**visto** l'art. 1 comma 50 Legge 7 aprile 2014 n. 56, in forza del quale alle Città Metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al testo unico, nonché le norme di cui all'art. 4 Legge 5 giugno 2003, n. 131;

**visto** lo Statuto della Città Metropolitana di Torino, approvato ai sensi dell'art. 1 comma 9 Legge 56/2014, dalla Conferenza Metropolitana il 14/04/2015 con deliberazione prot. n. 9560/2015, entrata in vigore il 01/06/2015;

**atteso** che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e dell'art. 45 dello Statuto Metropolitano;

**visto** l'articolo 48 dello Statuto Metropolitano;

## DETERMINA

1. **di prendere atto** che, con Decreto del Sindaco della Città Metropolitana di Torino n. 67-2168/2019 del 04/03/2019 è stata dichiarata la compatibilità della Variante n. 8/2019 in oggetto con il PTC2, ai sensi dell'art. 17 comma 7 L.R. n. 56/1977;
2. **di formulare**, in merito al Progetto Preliminare della Variante Parziale n. 8 al P.R.G.C. (ai sensi dell'art. 17 L.R. n. 56/1977), adottato dal Comune di Andezeno con deliberazione C.C. n. 5/2019 del 11/02/2019, le seguenti osservazioni:
  - ♦ Relazione Illustrativa - Capitolo 5 Contenuti della Variante - Modifica 2 Recepimento della Programmazione Commerciale Comunale: Considerato che con nota prot. 3795/DB1701 del 25/05/2009 la Regione Piemonte, Direzione Commercio, Sicurezza e Polizia Locale, Settore Programmazione del Settore Terziario Commerciale ha comunicato al Comune di Andezeno la presa d'atto dell'avvenuta approvazione dei criteri ex art. 8 comma 3 del D.Lgs. 114/1998 per il rilascio delle autorizzazioni commerciali, decretando contestualmente l'archiviazione della pratica, stante il tempo trascorso e le successive modifiche introdotte a livello regionale rispetto al quadro normativo regionale previgente (D.C.R. n. 563-13414/1999 del 29/10/1999 e s.m.i.), si rileva l'opportunità di verificare l'attualità dei criteri comunali adottati per il rilascio delle autorizzazioni commerciali, alla luce delle ultime disposizioni introdotte dalla D.C.R. n. 191-43016/2012 del 20/11/2012, ai sensi di quanto indicato all'Allegato A della citata D.C.R., Titolo VI art.16 "Ulteriori disposizioni", comma 2, che prevede: "2. I comuni che all'entrata in vigore della presente normativa abbiano adottato, nel rispetto dell'allegato A alla deliberazione del Consiglio regionale 24 marzo 2006, n. 59-10831, i criteri di cui all'articolo 8, comma 3 del d.lgs. 114/1998 ... non sono tenuti ad un adeguamento obbligatorio alle presenti norme ad eccezione dei casi in cui sia accertato un evidente contrasto con le norme a tutela della concorrenza e

*del mercato; ...". In conclusione e considerato quanto sopra riportato, si suggerisce di chiarire nella Relazione Illustrativa della Variante in questione (capitolo 5 *Contenuti della Variante, Modifica 2 Recepimento della Programmazione Commerciale Comunale*), la presenza di "casi" in contrasto evidente con la D.C.R. del 20/11/2012 n. 191-43016. Analoga verifica e aggiornamento normativa dovrebbe essere recepito all'art. 09 (*disciplina della destinazione d'uso d'uso di progetto industriale e/o artigianale – aree di tipo D*), lett. A (commercio al dettaglio) e al titolo V (*disposizioni in materia di commercio*) delle N.d.A. del Progetto preliminare della Variante n. 8;*

- ◆ *Relazione Illustrativa - Capitolo 6 Verifica della natura parziale della Variante – tabella "Aree per attività economiche"*: trattandosi di verifiche riferite a superfici territoriali la "*Nuova superficie per attività economiche individuata con la presente variante parziale n. 8*" (pari a mq 2.419,00) deve essere implementata della differenza tra la nuova area a servizi *dm12* (pari a mq 1.719,00) e parte della precedente *dm10* parte (pari a mq 1.431,00), di mq 349,00, per complessivi mq 2.768,00. Detta superficie, sommata all'area per attività economiche già individuate con precedenti varianti parziali (pari a mq 6.937,00), determina una superficie territoriale complessiva pari a mq 9.705,00 (anziché mq 9.356,00); tale incremento di superficie territoriale produttiva deve essere sottratto all'incremento possibile del 6% (ex art. 17, c.5 lett. f L.R. 56/77, pari a mq 32.436,00), con conseguente riduzione del *residuo della superficie territoriale per attività economiche disponibile per successive varianti parziali* a mq 22.731,00.

3. **di trasmettere** al Comune di Andezeno la presente determinazione per i successivi provvedimenti di competenza.

Torino, 05/03/2019

Il Dirigente della Direzione Territorio e Trasporti  
(Ing. Giannicola Marengo)  
*firmato in originale*